



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 937

Disposizioni in materia di depenalizzazione dell'atto medico

Indice

1. DDL S. 937 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 937	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	9
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014	10

1. DDL S. 937 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 937
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di depenalizzazione dell'atto medico

Iter

18 ottobre 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.937 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Lucio Barani ([GAL](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 luglio 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 65 del 11 luglio 2013.

Classificazione TESEO

RESPONSABILITA' PENALE , MEDICI

Articoli

DOLO (Art.1), DEPENALIZZAZIONE DI REATI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 18 ottobre 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 129 del 22 ottobre 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 12ª (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 937

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 937

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2013

Disposizioni in materia di depenalizzazione dell'atto medico

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di consentire ai medici di svolgere il proprio lavoro, che consiste nell'effettuare diagnosi -- tenendo conto di tutte le indicazioni che la scienza medica e le linee guida internazionali forniscono -- ed applicare le relative cure con la massima serenità, forti di una professionalità acquisita sul campo mediante un percorso formativo che conduce, solamente dopo moltissimi anni di pratica ed esperienza, all'ottenimento del titolo e della relativa abilitazione professionale.

Si rammenta, in premessa, che l'*iter* formativo per l'esercizio della professione medica non ha eguali in Italia; oltre ai sei anni previsti dal percorso di studio universitario e solamente dopo il superamento di un concorso pubblico, è possibile accedere alle singole specializzazioni la cui durata varia da 4 a 6 anni.

Già di per sè, dunque, l'accesso alla specializzazione attraverso una prova concorsuale pubblica contribuisce a selezionare, per formarli, solo gli elementi migliori. Al termine di ciascun anno di specializzazione è previsto poi un esame il cui superamento è indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Il tutto mentre, sia da semplici studenti universitari che da specializzandi l'*iter* formativo professionale prevede una pratica costante sui pazienti, con la supervisione di professionisti con anni di esperienza. Il docente universitario di medicina, che sia ordinario, associato o ricercatore, è infatti innanzitutto un medico esperto, che, per di più, ha pubblicato articoli su riviste scientifiche internazionali.

In sostanza si può affermare senza timore di smentita che in Italia i medici sono i professionisti in assoluto più formati; il percorso per l'ottenimento del titolo, come su descritto, e quindi dell'autorizzazione ad esercitare, solamente previo superamento di un esame di Stato e conseguente iscrizione all'ordine professionale, ha delle peculiarità proprie esclusivamente alla professione medica. Come è poi facilmente immaginabile, anche gli aggiornamenti sono continui, perché seguono di pari passo i processi, sempre più rapidi, di progresso scientifico ed innovazione tecnologica dei quali il medico deve ovviamente tenere conto, certamente con maggiore tempestività rispetto ai professionisti di altri settori.

Alla luce di tutto ciò e considerata anche la natura sociale intrinseca nel ruolo dei medici, appaiono francamente anacronistiche le previsioni inerenti eventuali responsabilità professionali di natura penale che vedono sempre più spesso i medici finire sotto inchiesta per le scelte che quotidianamente e più volte al giorno sono chiamati a prendere, talvolta anche nell'arco di pochi minuti, quando non di secondi, ma sempre, è bene ribadirlo, con il consenso informato del paziente o del suo parente più prossimo. La pratica medica non può quindi essere affidata staticamente a linee guida invalicabili, perché per essere efficace deve seguire caso per caso le caratteristiche specifiche e uniche di ciascun paziente. Ognuno di noi ha impronte digitali e DNA unici; allo stesso modo abbiamo altre specificità

fisiche, diverse quindi da quelle di ciascun altro, con le quali i professionisti medico-sanitari devono fare costantemente i conti. Preso atto di una tale variabilità non si può pensare di procedere alla diagnosi ed alla cura di ogni singolo paziente in maniera standardizzata.

Peraltro nella gran parte delle nazioni più evolute l'atto medico non è penalmente perseguibile; in Italia proprio la previsione di reato ha posto le premesse per il grande sviluppo della medicina difensiva, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni diagnostiche non necessarie per l'iter diagnostico-terapeutico ma considerate utili a prevenire un contenzioso; in altri termini per paura delle conseguenze, per timore dei possibili effetti giudiziari, il medico si attiene rigidamente a cure e/o operazioni standard, pensando più a procurarsi prove ed alibi in caso di una eventuale inchiesta giudiziaria circa il suo operato che ad intervenire in maniera mirata su diagnosi e cura. Tale prassi però, di fatto, non consente di tener conto delle eventuali alternative che si palesano dinanzi alle peculiarità che presentano i singoli pazienti. Ma non è forse anche questo sbagliare? È possibile immaginare che possano esistere dei protocolli medici o delle linee guida applicabili a tutti i pazienti indistintamente, senza tener conto delle singole soggettività? Ovviamente no, ma le eventuali conseguenze che potrebbe determinare un'intuizione, magari anche geniale, del medico sulla sua carriera e sulla stessa fedina penale fanno sì che questi si esimano dal concretizzarla.

La stessa giurisprudenza sembra, ad oggi, non avere un atteggiamento univoco sulla questione come dimostrano alcune sentenze della Corte di Cassazione, quest'ultima chiamata a supplire alla mancanza di una legge specifica e quindi costretta a districarsi caso per caso solo sulla base di principi non adeguatamente normati. Probabilmente però anche una legislazione ad *hoc* rischierebbe di risultare insufficiente dal momento che perno della professione medica è l'evoluzione scientifica il che rende impossibile catalogare le pratiche ammesse ed i relativi limiti che comunque ne deriverebbero. Ad aggravare ulteriormente questo quadro, si inseriscono poi i costi che la pratica della medicina difensiva comporta per lo Stato e che, secondo quanto reso noto dal Ministero della salute, si aggirano intorno ai venti miliardi l'anno.

Inoltre, vale la pena di evidenziare che con questo disegno di legge si intende intervenire esclusivamente sulla colpa del medico con conseguenze penali, fermo restando il perdurare dell'ipotesi di dolo, così come restano invariate le responsabilità di natura civilistica in capo ai professionisti del settore medico-sanitario, anche per quanto attiene i casi di negligenza, imprudenza ed imperizia che attualmente rientrano nella più ampia fattispecie di colpa grave con conseguenti, (a mio avviso, ingiuste) ripercussioni penali.

In sostanza, con il provvedimento in questione si intende consentire ai medici che non perseguono dolosamente l'intenzione di fare del male, di esercitare il proprio lavoro, la cui delicatezza ritengo sia superfluo ricordare, nella più totale tranquillità psicologica, senza che su di essi continui a pesare il fardello delle potenziali conseguenze penali che potrebbero derivare dalla pratica professionale. Se partiamo dall'assunto che nessun medico metterebbe deliberatamente a rischio la salute dei propri pazienti, ma che anche qualora questo avvenisse i casi di dolo resterebbero egualmente penalmente rilevanti, non c'è nessun motivo per continuare a mantenere in essere la fattispecie della colpa, considerando anche che la legislazione vigente assicura comunque, in sede civile, il risarcimento del danno subito nei casi in cui il medico non si sia dimostrato all'altezza della situazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Depenalizzazione dell'atto medico)

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: «non risponde penalmente per colpa lieve» sono sostituite dalle seguenti: «risponde penalmente esclusivamente in caso di dolo».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 937
XVII Legislatura

Disposizioni in materia di depenalizzazione dell'atto medico

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 163 \(pom.\)](#)

18 novembre 2014

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (pom.) del 18/11/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014
163ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **[PALMA](#)** riferisce preliminarmente alla Commissione in ordine agli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato testé svoltasi.

In quella sede si è convenuto di assicurare priorità alla trattazione dei disegni di legge già in corso di avanzato esame; in particolare, si è deciso di destinare le sedute della settimana alla conclusione della discussione generale sulla proposta di testo unificato in materia di unioni civili e alle votazioni delle proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1504, in materia di divorzio breve.

Concluso l'*iter* di tali provvedimenti, la Commissione proseguirà l'esame dei disegni di legge n. 1012 e 1540 e riprenderà la trattazione dell'Atto Senato n. 19.

Sempre con riguardo alla programmazione dei lavori, avverte che non si potrà procedere alla votazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 667 e 1421, in materia di vilipendio, in ragione della mancata espressione del prescritto parere della Commissione affari costituzionali.

Avverte, peraltro, di aver inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche gli Atti del Governo n. 113, in materia di titolo di avvocato specialista, e n. 117, in tema di ordine di protezione europeo.

Con riguardo ai provvedimenti relativi all'amnistia e all'indulto si riserva di sollecitare il Ministero della giustizia affinché fornisca alla Commissione i dati già richiesti dai relatori, senatrice Ginetti e senatore Falanga.

Per quel che concerne l'eventuale calendarizzazione di nuovi disegni di legge quali l'atto Senato n.

1374, sollecitato dal senatore Di Maggio, l'atto Senato n. 1640, sollecitato dal senatore Buemi e l'atto Senato 937, sollecitato dal senatore Barani, è stata rinviata ogni decisione ad una successiva riunione dell'Ufficio di presidenza da convocarsi la prossima settimana.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che il dottor Daniele Piccione lascerà a breve la segreteria della Commissione essendo stato collocato fuori ruolo presso il Consiglio Superiore della Magistratura. Egli pronuncia quindi parole di apprezzamento per la dedizione, la professionalità, l'imparzialità dimostrate nel corso di questo anno in cui ha fornito il suo apporto ai lavori della Commissione. Certo di interpretare l'animo di tutti i commissari, gli esprime quindi il proprio sentito ringraziamento e i migliori auguri per il nuovo incarico.

Rivolge, quindi, un saluto di benvenuto al dottor Francesco Cavallucci da oggi nuovo responsabile dell'Ufficio di segreteria della Commissione.

Si associano alle parole del Presidente i commissari tutti.

IN SEDE REFERENTE

(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici ed altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(82) Roberta PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

I senatori [GIOVANARDI](#) (*NCD*), [DI BIAGIO](#) (*PI*) e [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la votazione delle proposte emendative al disegno di legge n. 1504 sia rinviata.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che data l'indubbia importanza del provvedimento in titolo si possa al limite consentire il rinvio a domani della prosecuzione dell'esame.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si esprime in senso contrario alla richiesta di rinvio, osservando come si siano registrati già reiterati ritardi nell'*iter* d'esame di tale provvedimento.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*) insiste nella richiesta di rinvio osservando come l'orientamento favorevole che si sta registrando in ordine alle proposte emendative 1.4, 1.5 e 1.6 stia di fatto stravolgendo la *ratio* originaria del provvedimento, che era quella di abbreviare i tempi per lo scioglimento del vincolo matrimoniale senza però sopprimere il nesso di presupposizione con la separazione.

Il presidente [PALMA](#) osserva come tale tematica sia stata oggetto di ampio dibattito da parte della Commissione e non costituisca, pertanto, un elemento di novità tale da giustificare di per sé una richiesta di rinvio. Svolge quindi talune considerazioni circa le proposte emendative citate; in particolare, in relazione alla determinazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il periodo di separazione necessario per chiedere il divorzio.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel sottoscrivere l'emendamento 1.6, si esprime in favore della richiesta di rinvio dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La relatrice [FILIPPIN](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di un emendamento volto a condurre a sintesi la portata normativa delle proposte 1.4, 1.5 e 1.6. Tale testo, oltre a modificare i presupposti del divorzio di cui al secondo capoverso della lettera b), numero 2), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970, introduce una disposizione ulteriore, dopo l'articolo 3.

Il PRESIDENTE dispone quindi che sia distribuita la nuova proposta emendativa 1.100 redatta dalla relatrice Filippin e allegata al resoconto.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo proposto non costituisca una riformulazione degli emendamenti, ma la presentazione di una nuova ed autonoma proposta emendativa.

Il vice ministro COSTA si riserva di esprimere domani il proprio parere in ordine all'emendamento presentato dalla relatrice .

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente [PALMA](#) ritiene di non poter accedere a tale richiesta in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, di una mera riformulazione di proposte emendative già presentate.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sul piano della tecnica legislativa del testo proposto dalla relatrice.

Il presidente [PALMA](#), alla luce del dibattito svoltosi, rinvia a domani la prosecuzione dell'esame congiunto, confermando che in quella sede si procederà alla votazione dei restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista ([n. 113](#))

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio))

Il relatore [DLMAGGIO](#) (PI) riferisce sullo schema di decreto ministeriale il quale concerne il regolamento recante disposizione per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista e si fonda sull'articolo 9 della legge che reca la nuova disciplina della professione forense. Tale disposizione introduce la possibilità di conseguire il titolo di avvocato specialista in esito ad un percorso formativo almeno biennale organizzato presso le facoltà di giurisprudenza o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. È appunto demandato ad un regolamento del Ministro il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei percorsi formativi nonché di fissare i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attività professionale nell'ambito di uno specifico settore di competenza, tale da integrare il presupposto della comprovata esperienza nell'area di specializzazione. Del resto, è lo stesso articolo 9 della legge forense a stabilire che l'attribuzione del titolo di specialista compete in via esclusiva al Consiglio nazionale forense che è il soggetto, peraltro, legittimato a revocare il titolo. Premesso che il conseguimento del titolo medesimo non comporta alcuna riserva di attività professionale, occorre specificare che il regolamento all'esame della Commissione si compone di 15 articoli, raccolti in 5 titoli, e di una tabella allegata.

Il Titolo I reca, tra l'altro, la definizione dell'avvocato specialista, le aree di specializzazione e la previsione di una fattispecie disciplinare riconducibile al caso dell'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la tenuta e la formazione degli elenchi degli avvocati specialisti e la possibilità che l'elenco delle aree di specializzazione venga aggiornato con decreto ministeriale su proposta dello stesso Consiglio nazionale forense.

Il Titolo II è quello che concerne il conseguimento del titolo e si suddivide in tre articoli.

L'articolo 6 prevede i requisiti per ottenere il titolo di specialista in ciascuna delle aree individuate dalla tabella A. Viene poi fissato il criterio per cui non si può conseguire il titolo per più di un'area di specializzazione.

L'articolo 7 disciplina i percorsi formativi funzionali al conseguimento del titolo, i quali consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle facoltà, dai dipartimenti o dagli ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute.

L'articolo 8 prevede che il titolo possa essere conseguito anche dimostrando di aver maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati di almeno otto anni, nonché di aver trattato, nell'ultimo

quinquennio, in modo assiduo, prevalente e continuativo incarichi professionali e fiduciari per quantità e qualità in numero pari almeno a cinquanta l'anno.

Il Titolo III, concernente il mantenimento del titolo di avvocato specialista, si compone degli articoli 9, 10 e 11 i quali disciplinano l'assorbimento degli obblighi di formazione continua, formata su un numero determinato di crediti annuali o, mediante la dimostrazione di aver esercitato nel periodo di riferimento la professione forense nell'area di specializzazione in modo prevalente, assiduo e continuativo.

Mentre il Titolo IV composto dal solo articolo 12 concerne la procedura e i casi di revoca del titolo da parte del Consiglio nazionale forense, il Titolo V, denominato disposizioni finali, si compone degli articoli 13, 14 e 15 attinenti le funzioni affidate al CNF delegabili ad apposito comitato, nonché la clausola di invarianza finanziaria e la disciplina dell'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo ([n. 117](#))

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice [GINETTI](#) (PD) riferisce sul provvedimento, osservando come lo scopo principale della direttiva 2011/99/UE, in materia di ordine di protezione europeo consista nel prevedere un meccanismo di mutuo riconoscimento dell'efficacia di provvedimenti adottati - in materia penale - dalle autorità giurisdizionali competenti a livello nazionale e finalizzati ad offrire protezione alle vittime di reato contro le condotte pericolose che siano idonee a ledere le loro situazioni giuridiche soggettive.

Il riconoscimento comporta pertanto l'estensione degli effetti del provvedimento adottato da parte della competente autorità di uno stato membro entro il territorio dello Stato in cui il riconoscimento stesso è avvenuto.

A tal riguardo, il criterio di collegamento, volto all'individuazione del riconoscimento dei provvedimenti di tutela, attribuisce la competenza allo Stato in cui la persona protetta soggiorni o risieda oppure manifesta l'intenzione di soggiornare o risiedere. Lo schema di decreto legislativo si compone di 17 articoli suddivisi in cinque Capi.

L'articolo 1 reca le disposizioni di principio e di attuazione.

L'articolo 2 include le singole definizioni dei termini e dei concetti ricorrenti nell'articolato. L'ordine di protezione europeo, in particolare, è considerato quale misura adottata dalle autorità nazionali che costituisce il presupposto per estendere gli effetti di una misura protettiva all'interno di un altro Stato membro nel quale la persona interessata soggiorna o risiede.

Inoltre, è particolarmente rilevante la distinzione tra la nozione di Stato di emissione della misura protettiva e Stato di esecuzione che è quella, invece, in cui vengono riusciti gli effetti di una misura emessa in un altro Stato membro.

L'articolo 3 attiene alle autorità competenti, mentre l'articolo 4 che apre il Capo II dello schema di decreto introduce l'unica modifica del codice penale. Si tratta della disciplina dell'articolo 282-*quater* nel corpo del quale viene introdotto l'obbligo di informare la persona offesa della facoltà di

chiedere la pronuncia di un ordine di protezione europeo.

L'articolo 5 regola i presupposti giuridici del procedimento di emissione, regolandone la competenza, la procedura di adozione, gli effetti del rigetto o della dichiarazione di inammissibilità, i mezzi di gravame contro tale richiesta.

L'articolo 6 riguarda, invece, la trasmissione dell'ordine di protezione europea che avviene tramite il Ministro della giustizia.

L'articolo 7 regola la competenza ai fini del riconoscimento e, non a caso, apre il Capo III dello schema, recante disposizioni in materia di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano il procedimento per riconoscere l'ordine di protezione europea e alcuni degli elementi essenziali che devono informare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 9 regola, altresì, le causali idonee a legittimare il diniego di riconoscimento degli effetti dell'ordine di protezione. Si tratta di una norma cruciale che fissa sostanzialmente due limiti: l'uno attiene al caso in cui non vi sia corrispondenza tra gli obblighi imposti nell'ordine di protezione e quelli tipici delle citate misure coercitive previste dal diritto interno; l'altra costituisce attuazione del principio della doppia incriminazione che postula che il fatto per il quale si procede sia reato sia nello Stato di emissione che nello Stato di esecuzione.

La deroga espressa a questo principio è realizzabile soltanto per i fatti che rientrano nell'elenco recato dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 69 del 2005 e allorquando il fatto sia punito, comunque, con una pena non inferiore a quella ivi prevista. Contro il rifiuto di riconoscimento è esperibile il ricorso in Cassazione ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 69 del 2005.

L'articolo 10 disciplina l'esecuzione conseguente all'avvenuto riconoscimento dell'ordine di protezione europeo: ne discenderanno, dunque, gli oneri di comunicazione oltre che alla persona protetta anche al soggetto che determina il pericolo, nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi socio-assistenziali del luogo dove si trova la persona protetta.

Segue, quindi, la disciplina e le misure adottabili in casi di trasgressione alle prescrizioni conseguenti al riconoscimento dell'ordine. Questo delicato tema è stato risolto prevedendosi che, qualora sussistano le condizioni per un aggravamento delle misure cautelari applicate in esito al riconoscimento dell'ordine di protezione, potrà prevedersi l'applicazione di una misura coercitiva ulteriormente afflittiva.

L'articolo 11 disciplina altresì la competenza in materia di proroga, di esame, modifica ovvero sostituzione della misura di protezione da cui nascono, logicamente, gli oneri di informazione alla competente autorità dello Stato di esecuzione. Infine, lo stesso articolo 11 stabilisce la limitazione temporale della durata della misura che non può essere comunque superiore ai 30 giorni.

L'articolo 12 reca la disciplina della cessazione degli effetti del riconoscimento dell'ordine di protezione europeo. Tra i casi che occorre citare vi è certamente quello che prevede la cessazione dell'efficacia nel caso in cui siano scaduti i termini massimi di applicazione delle misure cautelari adottate in sede di riconoscimento. Si tratta di un riferimento espresso all'articolo 308 del codice di procedura penale.

Conclude ricordando che il Capo V dello schema di decreto contiene le disposizioni finali.

L'articolo 13 individua nel Ministero della giustizia l'organo su cui grava l'onere informativo, in favore della commissione, circa il numero di ordine di protezione emessi.

L'articolo 14 stabilisce la clausola di salvaguardia sugli eventuali accordi già conclusi in materia con gli altri Stati membri.

L'articolo 15 regola la materia relativa alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16 disciplina la clausola in varianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE anticipa che la seduta della Commissione già convocata per giovedì prossimo alle ore 14, non avrà più luogo per consentire agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6a riuniti di avviare il ciclo di audizioni concernenti il disegno di legge n. 1642, in materia di rientro di capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio. Rende altresì noto che, a seguire, saranno convocati gli Uffici di Presidenza dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 3a riuniti, per il prosieguo delle audizioni concernenti i disegni di legge nn. 1552 e 572, recanti ratifica della Convenzione Aja per la protezione dei minori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1504](#)

Art. 1

1.100

[FILIPPIN](#), RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al secondo capoverso della lettera b) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: "tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale".

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "3-bis. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere domandato da entrambi i coniugi, congiuntamente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero figli di età inferiore ai 26 anni economicamente non autosufficienti".»

